

Pubblicato il 22/09/2016

N. 00614/2016 REG.PROV.CAU.
N. 00889/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 889 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Silverio Bandirali, Zaniboni Rita e Bandirali S.r.l., rappresentati e difesi dagli avv.ti Fiorenzo Bertuzzi, Tiziano Uguccioni e Joseph F. Brigandì, con domicilio eletto presso il primo in Brescia, Via Armando Diaz, n. 9;

contro

Comune di Crema, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Alberto Borsieri C.F. BRSLRT46S13D142K, domiciliato ex art. 25 cpa presso la Segreteria del TAR Brescia, via Carlo Zima, 3;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

dell'ordinanza n. 2016/187, del 28/7/2016, con la quale il Comandante del Corpo di Polizia Locale del Comune di Crema; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, tra cui in particolare il parere viabilistico del Comandante del Corpo di Polizia Locale del 21.3.2016

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Crema;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

considerato che, a seguito di un bilanciamento degli interessi contrapposti, appare prevalere l'interesse pubblico teso a perseguire la sicurezza della circolazione dei veicoli e, soprattutto, dei pedoni, anche in considerazione della presenza, nelle vicinanze, di una Scuola e dell'apertura dell'anno scolastico;

considerato, inoltre, che la sussistenza di una effettiva situazione di pericolo nella circolazione dei veicoli e dei pedoni nell'area in discussione è comunque rimessa al prudente apprezzamento dell'Amministrazione resistente, tramite i propri organi e le proprie strutture, nell'ambito di valutazioni discrezionali;

ritenuto, pertanto, che, allo stato, appare recessivo l'interesse della parte privata al mantenimento di un numero superiore di posti auto,

tenendo comunque presente che, a prescindere dall'accertamento nelle competenti sedi della proprietà dell'area e dell'eventuale uso pubblico della stessa, non sussiste il pericolo di grave ed irreparabile danno alla proprietà privata;

ritenuto che, alla luce delle particolarità che caratterizzano la vicenda in esame e dell'opportunità che la stessa trovi una soluzione condivisa, sussistano giustificati motivi per compensare le spese della presente fase cautelare

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

Respinge l'istanza di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

Compensa le spese della presente fase cautelare.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 21 settembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Giorgio Calderoni, Presidente

Mara Bertagnolli, Consigliere

Alessio Falferi, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Alessio Falferi

IL PRESIDENTE
Giorgio Calderoni

IL SEGRETARIO